

9255/20

ORIGINALE



Fo G. MET NEG
Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo

C.S.

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -

Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Interruzione
del processo
-
Declaratoria
- Appello -
Ricorso per
cassazione -
Ammissibilità
- Esclusione
- Fondamento

R.G.N. 9692/2018

Cron. 9255

Rep.

Ud. 28/11/2019

PU

SENTENZA

sul ricorso 9692-2018 proposto da:

GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in

A

)

)

- **ricorrente** -

contro

2019

2485

VEGAGEST SGR SPA in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,

domiciliata ex lege in F

A

rappresentata e difesa

dall'avvocato

- **controricorrente** -

nonchè contro

PUGLIESE PASQUALE;


- **intimato** -

avverso la sentenza n. 5061/2017 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine rigetto;

udito l'Avvocato



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. del 7/12/2017 la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dal sig. Giuseppe [redacted] in relazione alla pronunzia Trib. Napoli 19/5/2016, di interruzione del giudizio dal medesimo promosso nei confronti della società Vegagest S.G.R. s.p.a. (già Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a.) e del sig. Pasquale Pugliese, rispettivamente di restituzione di somma indebitamente percepita e di risarcimento di pretesamente subito danno, all'esito della messa in liquidazione del Fondo comune d'investimento "Gamma Sky".

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [redacted] propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la società Vegagest S.G.R. s.p.a. (già Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a.).

L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 131, 299 c.p.c., 83 d.lgs. n. 385 del 1998, 56 d.lgs. n. 58 del 1998. 

Si duole essersi dai giudici di merito erroneamente dichiarata nella specie l'interruzione del giudizio di primo grado per la messa in liquidazione del Fondo comune di investimento denominato "Gamma Sky", che viceversa comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del medesimo proposta.

Lamenta non essersi considerato che la declaratoria di interruzione ha nella specie <<natura decisoria>>, in quanto <<attraverso la sua emanazione il giudice non si è affatto limitato a regolamentare lo svolgimento del giudizio, ma ha esercitato la propria potestà di *imperium*, esauendo il proprio potere decisionale>>.

Il ricorso è inammissibile ex art. 360 *bis* c.p.c.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria, in quanto non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio né

definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione, o, in mancanza, fino all'estinzione.

Ne consegue che avverso tale provvedimento è inammissibile l'appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, 7° co., Cost., poiché la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, che sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice, che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali (v. Cass., 1°/8/2014, n. 17531).

E' al riguardo appena il caso di osservare che allorquando, come nella specie, sussiste una ragione oggettiva di inammissibilità dell'impugnazione, per essere stata essa nella specie proposta avverso un provvedimento non suscettibile di impugnazione con il mezzo esperito, la relativa questione prevale ed il giudizio dev'essere definito sulla base di essa, senza necessità di esaminare un'eventuale ragione di ammissibilità dell'impugnazione relativa o all'individuazione del soggetto passivo di essa o alla notificazione dell'impugnazione nei suoi confronti (v. Cass., 28/2/2007, n. 4733), come pure di legittimazione all'esercizio del diritto di impugnazione, atteso che non è possibile ragionare di tale legittimazione se non in relazione ad un mezzo di impugnazione del quale consti l'esperibilità sul piano oggettivo, cioè l'esperimento contro un provvedimento suscettibile di essere assoggettato al tipo di impugnazione azionato (v. Cass., 12/1/2007, n. 449).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Vegagest S.G.R. s.p.a. (già Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.


La Corte il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.400,00, di

cui euro 4.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore della controricorrente società Vegagest S.G.R. s.p.a. (già Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a.).


Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Roma, 28/11/2019


Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 20 MAG 2020

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

